COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro
N. 267
17/11/2026

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione nuovo Schema Regolamento Comunale per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della Denominazione Comunale (De. Co.).

L'anno duemilaventisei il giorno 17 del mese di NOVEMBRE
Con inizio alle ore 17,05, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge .

Presiede l'adunanza la Sig.ra Marchello Carmelita

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
MARCHELLO Carmelita	Sindaco	X	
DI BELLA Gianluca Antonino	Vice-Sindaco	X	
INTERDONATO Armando	Assessore	X	
PANTANO Salvatore	Assessore		X
FIORE Sergio Gaetano	Assessore		X

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor. Dott. Carmelo Pino
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. Ord. della proposta 269 Li 17/12/26

OGGETTO: Approvazione nuovo Schema Regolamento Comunale per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della Denominazione Comunale (De. Co.).

RELAZIONE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende favorire condizioni che incentivino lo sviluppo locale, garantendone nel contempo la sostenibilità, e per questo intende valorizzare i patrimoni ambientali, territoriali e culturali;

CHE in tale ottica, pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività agro-alimentari tradizionali del territorio, che costituiscono una sicura risorsa di valore economico, culturale e turistico;

RICHIAMATI

- l'art. 118, comma 2, della Costituzione il quale dispone che "*I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.*"
- l'art. 3 Della L.R. 30/2000, il quale dispone che "*I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.*"

VISTA la L.R. 18 marzo 2022, n.3 "*Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22*" (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 25 03 2022 n. 13) che prevede quanto segue:

Art. 1. Finalità

1. La Regione siciliana promuove l'istituzione della denominazione comunale (De.Co.), quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali.

dell'artigianato, della biodiversità nonché per la difesa della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e la promozione delle specificità storiche e culturali dei territori comunali.

2. La De.Co. non è un marchio di qualità o di certificazione. Le denominazioni comunali sono istituite e disciplinate nell'esercizio delle funzioni proprie dei comuni indicate all'articolo 118, secondo comma, della Costituzione e all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali .

3. Nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, la presente legge promuove la conoscenza, mediante l'istituzione del Registro regionale telematico di cui al successivo articolo 3, dei comuni e dei relativi prodotti a denominale comunale.

4. Non possono essere inclusi nel Registro regionale telematico De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG) nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . Nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co. nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 173/1998, la denominazione comunale decade automaticamente.

Art. 2. Definizione

1. La denominazione comunale De.Co. è una attestazione di identità territoriale, deliberata dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale, che individua l'origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale.

2. Ai fini della presente legge per prodotti a denominazione comunale si intendono:

1. **DI ISTITUIRE** con apposita delibera di Consiglio Comunale la Denominazione Comunale (De.Co.) del Comune di San Piero Patti quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, dell'artigianato, della biodiversità nonché per la difesa della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e la promozione delle specificità storiche e culturali del territorio di San Piero Patti;
2. **DI APPROVARE** lo schema di "Regolamento Comunale per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della Denominazione Comunale (De. Co.).";
3. **DI TRASMETTERE** la presente al Presidente del Consiglio Comunale per la cura degli adempimenti propedeutici all'approvazione del regolamento in oggetto da parte del Consiglio Comunale, tra cui l'esame e il parere della Commissione consultiva permanente per lo Statuto e i regolamenti;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Socio-Culturale, Sviluppo Turistico e del Territorio e al Responsabile dell'Area Amministrativa per quanto di competenza la cura di ogni adempimento propedeutico all'approvazione dell'allegato regolamento da parte del Consiglio Comunale;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di poterlo sottoporre al Consiglio Comunale nella prima seduta utile

Il Responsabile dell'Area Socio-Culturale,
Sviluppo Turistico e del Territorio
Dott.ssa Tiziana Farina

Il Responsabile
dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Franca Saltafosso

Il Vice Sindaco
con delega alle politiche ambientali e alla sostenibilità
Gianluca Antonino Di Bella

a) i prodotti tipici , cioè quelli in cui si realizza la concomitanza di fattori riconducibili alla localizzazione geografica dell'area di produzione o alle relative tecniche di preparazione. Tale prodotto può derivare da attività agricola, zootecnica, di pesca artigianale o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti dalle stesse attività, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, anche mediante tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. Per prodotto tipico si può intendere una ricetta o un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale;
b) i prodotti tradizionali locali , cioè quelli caratterizzati da metodi di lavorazione e trasformazione praticati su un territorio e consolidati nel tempo, per un periodo non inferiore ai venti anni.
Art. 3. Registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co.
1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea il registro telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. della Regione siciliana (di seguito, registro regionale De.Co.) nel quale vengono iscritti i comuni e i relativi prodotti che ottengono il riconoscimento di De.Co. .....(omissis)
Richiamata la sentenza della Corte Cost. n. 75/2023 che ha stabilito *che 5.1.– Al di fuori dell'ambito di applicazione dei regolamenti europei si collocano, invece, le "denominazioni geografiche semplici", alle quali – come si dirà – possono essere ricondotte le De.Co.,..(omissis)*
Quindi la denominazione comunale De.Co. non è un marchio, né un segno distintivo di protezione di un prodotto; ma è una mera "attestazione di identità territoriale", che rientra a pieno nella nozione di «indicazione geografica semplice», la quale – secondo la richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza Warsteiner) – non interferisce con le denominazioni registrate a livello europeo (DOP, IGP e STG)....(omissis)
L'indicazione De.Co. su un determinato prodotto non ne attesta le caratteristiche qualitative – come accade per le denominazioni protette a livello europeo – ma testimonia che il prodotto "è parte" di quel territorio. L'inserimento della De.Co. nel relativo registro regionale non può che valere ad attestare che il prodotto è tipico di quel luogo, indicandolo come tale senza alcuna speciale protezione nei confronti di terzi, sprovvisti di tale logo.
CONSIDERATO CHE il Comune è legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell'agricoltura e dell'artigianato, purché non invadano la sfera di competenza di altri Enti;
SULLA SCORTA di tali considerazioni e tali presupposti, l'Amministrazione comunale ha deciso, quindi, di istituire anche a San Piero Patti la Denominazione Comunale "De.Co." quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, dell'artigianato, della biodiversità nonché per la difesa della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e la promozione delle specificità storiche e culturali del territorio comunale, così da promuoverle e garantirne la sopravvivenza;
ATTRAVERSO la De.Co. si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le peculiarità produttive locali, rappresentando un efficace strumento di promozione dell'immagine del Comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull'intera comunità;
CONSIDERATO che attraverso l'istituzione della De.Co., il Comune, con una procedura amministrativa semplice e lineare, può conseguire importanti obiettivi in ambito economico e sociale, ovvero:
- rilanciare e valorizzare la produzione locale legata all'agroalimentare, all'enogastronomia, all'artigianato presente sul territorio;
- promuovere il territorio attraverso le sue specificità produttive.

DATO ATTO che il registro De.Co. è un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici agroalimentari "segnalati" che abbiano ottenuto la denominazione comunale;
VISTO lo schema di regolamento "Regolamento Comunale per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della Denominazione Comunale (De. Co.).";
VISTA la L. 241/90;
VISTO il D.Lvo 18/08/2000 n. 267 recante: *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l'O.A.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Per quanto riportato in premessa

PROPONE

Allegato alla Delibera di C.C. __ del_____

Comune di San Piero Patti

Città Metropolitana di Messina

Regolamento Comunale per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della Denominazione Comunale (De. Co.).

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità
Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Istituzione della De.Co.
Art. 5 – Istituzione del Registro Comunale delle De.Co.
Art. 6 – Logo De.Co.
Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
Art. 9 – Commissione comunale per la De.Co..
Art. 10 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo
Art. 11 – Controlli e sanzioni
Art. 12 – Struttura organizzativa competente
Art. 13 – Iniziative comunali
Art. 14 - Le tutele e le garanzie
Art. 15 – Attività di coordinamento
Art. 16 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
Art. 17 –Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale
Art. 18 – Rinvio alle norme statali e regionali
Art. 19 – Norme finali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la salvaguardia, la tutela e la diffusione delle produzioni agroalimentari, enogastronomiche e artigianali locali nonché la difesa della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e la promozione delle specificità storiche e culturali, iniziative e tecniche particolari, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di San Piero Patti.

2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 118 secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di San Piero Patti, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

3. il Comune di San Piero Patti, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.

4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio sampietrino.

5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione e promozione della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale")

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;

b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;

e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 – Definizioni

Agli effetti del presente regolamento per De.Co. si intendono:

Prodotto agro – alimentare
Tutte le seguenti categorie di prodotti:
- Prodotti vegetali freschi
- Prodotti vegetali secchi, conservati, condizionati e trasformati, confetture
- Prodotti animali freschi (carni, uova, pescato, ecc.)
- Prodotti animali condizionati o trasformati (salumi, formaggi, latticini, miele, ecc.)
- Salse e condimenti
- Bevande, Estratti, Sciroppi, Liquori, Distillati
- Prodotti del bosco raccolti manualmente in stagione confezionati e venduti direttamente

Prodotto gastronomico - Ricetta
Si intendono quei prodotti ottenuti dalla elaborazione di prodotti primari secondo specifiche procedure. Tra questi:
- Paste fresche
- Prodotti da forno
- Dolci e biscotti
- Piatti tradizionali

Prodotto artigianale
Qualunque prodotto, affermato nella tradizione locale, realizzato attraverso la manualità e la creatività di un produttore o da un gruppo di produttori.

Tecnica di coltivazione
Tecnica particolare, per modalità di esecuzione o attrezzatura impiegata, finalizzata alla coltivazione di vegetali a scopo alimentare e/o decorativo

Tecnica di allevamento
Tecnica particolare, per modalità di esecuzione o attrezzatura impiegata, finalizzata all'allevamento di animali.

Tali prodotti sono ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

Art. 4 – Istituzione della De.Co.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la "Denominazione Comunale (De.Co.) del Comune di San Piero Patti, per attestare l'identità dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di San Piero Patti.

2. Attraverso la De.Co. si mira a:

a. conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;

b. tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. La De.Co. non costituisce un marchio di qualità o di certificazione ma è una attestazione di identità territoriale.

Art. 5 – Istituzione del Registro Comunale delle De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12 un registro pubblico per i prodotti agroalimentari tipici del territorio del Comune di San Piero Patti che ottengono la De.Co..

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'identità locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

a. i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);

b. le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);

c. gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;

- salse e condimenti;

- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;

- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;

- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;

- prodotti di origine animale;

- piatti tradizionali della cucina sampietrina;

- bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail;

- prodotti vegetali essiccati e conserve;

- miele, confetture e marmellate diverse;

- nocciole e loro derivati

- olive e loro derivati

5. L'elencazione di cui ai commi precedenti ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente alla produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di San Piero Patti, anche se non vi hanno la sede legale.

7. Su proposta della commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

9. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

10. Non possono essere inclusi nel Registro Comunale De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG) nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . Nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co. nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 173/1998, la denominazione comunale decade automaticamente.

Art. 6 – Logo De.Co.

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 13, viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento.

Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di San Piero Patti ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agroalimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale.

Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co.(Denominazione Comunale) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:

a. il nome del prodotto;

b. Il disciplinare del prodotto, che a sua volta riporta:

- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di San Piero Patti);

- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;

- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;

- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

- e qualunque altra indicazione ritenuta importante

Per i prodotti artigianali il disciplinare indica anche le tecniche di costruzione, i materiali impiegati, eventuali riferimenti storici ed economici.

c. l'Elenco dei produttori/organizzatori/utilizzatori della De.Co.

3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co.si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art.9.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

6. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.Co..

7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.Co., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.Co.).

8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto del Responsabile della struttura comunale di cui all'art.12.

9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o di un luogo.

10. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.

11. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art.9 – Commissione comunale per la De.Co..

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco. Nella Commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agro-alimentare, artigianale, commerciale, operatori e rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio.

a. La Commissione è composta da un numero minimo di tre membri a un massimo di cinque membri e precisamente:

- PRESIDENTE: Responsabile della struttura comunale di cui all'art.12;

- MEMBRI: da un minimo di due ad un massimo di quattro tecnici o esperti, scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza.

b. A supporto del lavoro della commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agroalimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

c. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali.

d. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

e. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente.

f. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 10 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito dell'acronimo "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.

3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione al Registro Comunale (data e numero).

4. Il logo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione possano ingenerare confusione con il logo De.Co.

5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.

6. È vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.

7. Il Comune di San Piero Patti, titolare del logo De.Co.., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

8. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

9. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.Co. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 2 e all'art. 13, se ed in quanto applicabili.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di San Piero Patti a termini di legge.

2. Possono essere fatti controlli dalla Commissione comunale per la De.Co. in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

3. Costituiscono causa di revoca della concessione di utilizzo del logo De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a. il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b. il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co..

c. la perdita dei requisiti richiesti;

d. l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;

e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;

f. frode alimentare.

4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione alla Commissione comunale per la De.Co..

5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 10, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.

6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato in contradditorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 12 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è l'Area che gestisce il SUAP e tutte le procedure relative alle attività produttive.

2. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 13 – Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.Co.(Denominazione Comunale) forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 14 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire.

Art. 15 – Attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agroalimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 16 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

- dei prodotti De.Co.;
- di altri prodotti tipici locali.

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale su proposta dell'ufficio competente che ha l'onere di curare l'istruttoria delle richieste e/o segnalazioni.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano luogo nel territorio comunale.

5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangano i requisiti che hanno consentito di concederla.

6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, a ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.

7. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla, in caso l'iniziativa venga riproposta.

Art. 17 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale

1. Nell'ambito della Biblioteca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 18 – Rinvio alle norme statali e regionali

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 19 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data in cui la delibera consiliare di approvazione diviene esecutiva e ne viene data pubblicazione nelle forme di legge.

Allegato A – Logo De.Co.



ALLEGATO – B –

(fac – simile di segnalazione) da compilare in carta libera

Al Sig. Sindaco del
Comune di San Piero Patti
Piazza De Gasperi n. 1

Oggetto: **Segnalazione De.Co. comunale.**

Il sottoscritto_____ nato il _____ a _____ e residente in _____ via _____ _____ codice fiscale _____ in qualità di _____ recapiti telefonici ed e-mail _____

segnala il seguente prodotto ai fini dell'attribuzione della De.Co.

denominazione:

area geografica di produzione:

le caratteristiche del prodotto (Descrivere le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura, i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti, la descrizione dei luoghi e locali di lavorazione, conservazione e stagionatura)

ditte produttrici (se conosciute)

Allega i seguenti documenti (scheda descrittiva o disciplinare, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico etc.)

Data _____ Firma _____

ALLEGATO –C

(fac-simile di domanda da compilare in bollo)

Al Sig. Sindaco del
Comune di San Piero Patti
Piazza De Gasperi n. 1

Oggetto: **Richiesta attribuzione De.Co.**

Il sottoscritto_____ nato il _____ a _____ e residente in _____ via _____ _____ codice fiscale _____ in qualità di titolare/ Leg. Rappr. della Ditta _____ _____ avente sede in _____ _____ codice fiscale _____ recapiti telefonici ed e-mail _____

_____ avente la qualifica di

- o imprenditore agricolo
- o artigiano
- o commerciante al dettaglio
- o altro (specificare) _____

Premesso che:

- la propria ditta produce il seguente prodotto _____ _____ _____;

• che il suddetto prodotto per le prerogative e il suo stretto legame con il territorio di San Piero Patti, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale;

CHIEDE

• l'iscrizione nel registro De.Co. con possibilità di utilizzare il relativo logo per il prodotto denominato _____.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

• di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal comune;

• che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;

• che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);

• di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.;

• che il suddetto prodotto non è interessato da indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG) nonché inserito nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Allega i seguenti documenti:

• scheda descrittiva/ disciplinare del proprio prodotto in cui sono indicati l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti etc.

• altro (tutto quanto possa essere utile alla commissione comunale, fotografie, materiale storico, ecc.)_____

_____

Data _____ Firma

_____

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere: favorevole

Data 17.11.2026 Il Responsabile dell'Area Socio culturale sviluppo turistico e del territorio
Dott.ssa Tiziana Farina

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere: favorevole

Data
17.11.2026

Il Responsabile dell'area Amministrativa
Dott.ssa Franca Sallafosso

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 17.11.2026

Il Responsabile dell'area ragioneria
Dott.ssa Annalisa Salpietro Damiano

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E ..... trova copertura finanziaria alla MISSIONE .....
PROGRAMMA.....TITOLO.....
CAPITOLO .....del bilancio 2026 (Imp. Provv. n. _____)

Il responsabile dell'Area Ragioneria
Dott.ssa Annalisa Salpietro Damiano

Data

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;
con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

LA GIUNTA

- con separata votazione espressa ad unanimità di voti e nelle forme di legge,

DELIBERA

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L` Assessore Anziano

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il presente atto è stato pubblicato all`Albo Pretorio on- line

Il 17.11.2026

E fino al

L`Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell`Addetto , che la presente deliberazione :
E` stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line il giorno _____

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
E` rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale

Dott. Carmelo Pino

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d`ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 17.11.2026

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 17.11.2026

☐ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;

☒ Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale ,li

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pino